

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



REGOLAMENTO DEL GOVERNO DEI GIOVANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 08.06.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 19.03.2004
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 29.09.2006

Art. 1 OBIETTIVI

1. Lo scopo dell'iniziativa è quello di rendere i ragazzi protagonisti reali della vita democratica del territorio, tramite la costituzione dei propri organi e la partecipazione all'attività degli organismi istituzionali (es. Consiglio Comunale o Enti ed Associazioni locali).
2. Fondamentale sarà, per il raggiungimento di questo obiettivo, il ruolo attivo della scuola con cui è importante istituire un contatto e favorire un dialogo da mantenere in futuro, al fine di educare i ragazzi ad una cultura civica.

Art. 2 – ORGANI

1. Gli organi del Governo dei Giovani sono: Il Consiglio dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta dei Giovani. Il riferimento ai suddetti organi nel testo del presente regolamento sarà effettuato con la menzione: "Consiglio dei Giovani", "Sindaco dei Giovani" e "Giunta dei Giovani".
2. Tali organi sono eletti da tutti i ragazzi di età inferiore ai 15 anni residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone che alla data delle elezioni frequentano la IV e V classe delle scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori. Pertanto tutti gli alunni iscritti alle classi suindicate hanno diritto al voto.
3. Il Consiglio dei Giovani, Il Sindaco dei Giovani e la Giunta dei Giovani rimangono in carica due anni. Il requisito per essere componente di tali organi è quello di avere diritto al voto. Il Consigliere dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e l'Assessore dei Giovani decadono per dimissioni.
4. Il numero dei componenti del Consiglio dei Giovani è di dodici. Qualora un Consigliere dei Giovani decada, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
5. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente dai ragazzi. Nomina la Giunta dei Giovani composta di due assessori attribuendo ad uno di essi le funzioni di Vicesindaco dei Giovani. Alla decadenza del Sindaco dei Giovani si indiranno nuove elezioni. In caso venga eletto/a a Sindaco o Consigliere un ragazzo/a di 15 anni rimarrà in carica fino alla fine del mandato biennale.
6. La Giunta dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani che la presiede e da due Assessori dei Giovani nominati dal Sindaco dei Giovani all'interno del Consiglio dei Giovani.
7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco dei Giovani, le rispettive funzioni sono assunte dal Vicesindaco dei Giovani.

Art. 3 – ELEZIONI

1. La candidatura del Sindaco dei Giovani avverrà previa presentazione di una lista composta da un minimo di otto ad un massimo di dodici candidati alla carica di Consigliere dei Giovani.
2. La nomina dei Consiglieri dei Giovani avverrà in base al sistema maggioritario, scegliendo i primi otto della lista vincente e i quattro Consiglieri dei Giovani di minoranza fra le liste non vincenti.
3. Tale lista dovrà essere caratterizzata da un simbolo, una denominazione e da un numero assegnato in base all'ordine progressivo di presentazione da effettuarsi nei modi e nei tempi in seguito esposti. Le liste dovranno essere ben definite e avere caratteristiche tali da essere facilmente distinte.
4. La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco dei Giovani e a quelle di Consigliere deve essere fatta alla Segreteria del Comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle votazioni.

5. Il responsabile del Settore degli Affari Generali controlla la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti a norma delle disposizioni sopracitate.
6. Il Sindaco del Comune preso atto delle regolarità sopracitate decreta la pubblicazione dei manifesti recanti le liste dei candidati che devono essere affisse all'albo pretorio e nelle sedi scolastiche.
7. Le elezioni si terranno con la collaborazione delle istituzioni scolastiche in un giorno solo con l'ausilio di un seggio itinerante.
8. Sarà garantita la massima trasparenza e dovrà essere assicurata la piena espressione del voto da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Il Sindaco del Comune sentito il Segretario Comunale costituisce con apposito provvedimento il seggio, composto di cinque unità, scegliendo prioritariamente fra i funzionari dei settori servizi demografici e servizio affari generali e istituzionali, considerate anche le disponibilità dei vari settori nominando fra essi il presidente. Il seggio è competente per il disbrigo di tutte le procedure e operazioni che si rendano necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni nel rispetto dei principi di cui al comma 8. L'esito delle elezioni e la proclamazione degli eletti sarà fatta dal seggio e dovrà risultare dal verbale delle operazioni elettorali.

Art. 4 – INSEDIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE NEOELETTA

1. Il Sindaco dei Giovani è investito delle funzioni all'atto della proclamazione. Il Sindaco dei Giovani neoeletto nomina gli Assessori dei Giovani e convoca la prima seduta del Consiglio dei Giovani entro dieci giorni dalle elezioni. Nella prima seduta del Consiglio dei Giovani il Sindaco dei Giovani presenta la Giunta dei Giovani e gli intenti programmatici della Amministrazione dei Giovani.
2. Lo svolgimento della prima seduta consiliare avverrà in forma solenne con la partecipazione del Sindaco del Comune e dell'Amministrazione Comunale e di essa sarà data ampia divulgazione a tutta la cittadinanza e agli Enti ed Istituzioni operanti sul territorio.

ART.5 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dei Giovani rappresenta la collettività dei giovani di Sogliano al Rubicone, determina l'indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.
2. Il Consiglio dei Giovani esercita le proprie funzioni nelle seguenti materie:
 - 1) Ambiente - Urbanistica
 - 2) Beni del Comune
 - 3) Cultura, Sport e Tempo libero
 - 4) Pubblica istruzione
 - 5) Assistenza ai giovani ed agli anziani
 - 6) Rapporti con l'Associazionismo, con l'UNICEF e con l'AIBI (Associazione Amici dei Bambini).
3. Il Consiglio dei Giovani ha competenze di programmazione, di organizzazione e di indirizzo di tutta l'attività. Il Consiglio dei Giovani opera, attraverso deliberazioni. Il Consiglio dei Giovani esercita funzioni consultive, propositive e di controllo. Questi atti devono essere trasmessi al Sindaco del Comune affinché tali decisioni siano discusse dagli organi istituzionali.

4. Ha ampia libertà di iniziativa nelle materie di competenza, con facoltà di coinvolgere in esse l'Amministrazione Comunale.
5. Esprime il proprio motivato parere su qualsiasi pratica che gli Organi del Comune, il Segretario o i Responsabili dei Servizi sottoporranno alla sua attenzione.
Assume funzioni di consulenza e di controllo sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale nonché sull'attività degli uffici comunali nell'esecuzione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.

ART.6 - FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni di età inferiore ai 15 anni frequentanti le classi IV e V delle scuole elementari, le scuole medie inferiori e superiori residenti nel Comune, contestualmente all'elezione dei Consiglieri dei Giovani.
2. Il Sindaco dei Giovani nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità indossa il tricolore.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.
4. Il Sindaco dei Giovani rappresenta l'Amministrazione dei Giovani ad ogni effetto. E' responsabile e sovrintende alle iniziative dell'attività generale. Promuove e mantiene i rapporti con gli Enti e le Istituzioni del territorio. Adotta nell'espletamento delle sue funzioni, adunanze, decreti, sottoscrive accordi ed adotta ogni altro provvedimento utile.
5. Spetta al Sindaco dei Giovani nominare la Giunta dei Giovani, convocare e presiedere il Consiglio dei Giovani fissando l'ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento. Il Sindaco dei Giovani può delegare agli Assessori le funzioni di propria competenza in specifiche materie.

ART.7 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta dei Giovani spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Giovani e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.
3. La Giunta dei Giovani compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati al Consiglio dei Giovani e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Giovani.
4. La Giunta dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio dei Giovani.

ART.8 – RAPPORTI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI

1. Il Sindaco promuove costantemente il rapporto con gli enti locali, le istituzioni sociali e culturali favorendo la più ampia e responsabile partecipazione alla vita socio-politica della città.
2. Le istituzioni scolastiche sono impegnate a favorire i rapporti fra il Governo dei Giovani e le istituzioni suddette, fermo restando l'autonoma espressione dei programmi, interventi ed iniziative da parte degli Organi dei Giovani.

ART.9 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. Svolge il ruolo di Coordinatore del servizio un addetto dell'Amministrazione Comunale. Ha il compito di:
 - a) assistere e coordinare i lavori degli organi;
 - b) svolgere le funzioni di segreteria;
 - c) assicurare il collegamento funzionale con gli uffici e gli organi del Comune;
 - d) assicurare l'adempimento degli iter e degli aspetti burocratici dell'attività degli organi dei giovani;
 - e) ordinare e conservare gli atti.